



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E  
PER LA RICERCA**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

**Al Rettore  
Al Direttore Generale/  
Direttore Amministrativo  
Università ed Istituzioni Universitarie  
LORO SEDI**

**p.c.  
Presidente CRUI  
Presidente CODAU**

**LORO SEDI**

Prot. n. 675  
del 07/05/2012

**Oggetto: Art.9, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122  
:- Conferma in ruolo e ricostruzione di carriera Professori e Ricercatori - Trattamento economico ricercatori non confermati a tempo indeterminato**

Con la presente si fa seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute con riferimento all'oggetto.

Al riguardo, relativamente alla conferma in ruolo del personale docente e ricercatore universitario, si allega la nota n. 362 del 20/12/2011 inviata da questa Direzione generale all'Avvocatura dello Stato e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale in risposta alla stessa ha convenuto sulla non applicabilità dell'art. 9, comma 21, del dl 78/2010 alla fattispecie "nel presupposto che la conferma in ruolo costituisca il momento conclusivo di un periodo di prova facente parte dell'iter assunzionale di tale categoria di lavoratori". Conseguentemente va riconosciuta la ricostruzione di carriera trattandosi di corresponsione di somme maturate per servizi svolti antecedentemente al momento della conferma.

Per quanto concerne la questione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati nel primo anno di servizio, si fa presente che la disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 va letta congiuntamente a quanto previsto dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ove all'art. 49 comma 3-bis è disposto che: "A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge".

Ai sensi di quanto sopra l'applicazione della norma va intesa nel senso che, a valere sulle risorse attribuite dal Ministero alle Università statali (nel limite di 11 milioni di euro per l'anno 2011 e fino a un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2012), gli atenei procedono ad adeguare il trattamento economico dei ricercatori in questione al 70 per cento del corrispondente trattamento economico dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. Si specifica inoltre che tale adeguamento è riferito al periodo successivo al 29 gennaio 2011 (data di entrata in vigore della legge 240/10) e fino al termine del primo anno di servizio (1). A tal fine il Ministero sta procedendo al riparto delle assegnazioni agli atenei a valere sul FFO del 2011 e successivamente provvederà al riparto della restante parte a carico del FFO 2012. A decorrere dal secondo



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E  
PER LA RICERCA**

anno di servizio si conferma l'applicabilità di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge 43/2005 con oneri a carico dell'ateneo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Daniele Livon)

(1)Esempio:

- Presa di servizio al 1/3/2010. Adeguamento del trattamento economico dal 29/1/2011 al 28/2/2011 (1 mese);
- Presa di servizio al 1/10/2010. Adeguamento del trattamento economico dal 29/1/2011 al 30/9/2011 (8 mesi);
- Presa di servizio successiva al 29/1/2011. Adeguamento del trattamento economico per 12 mesi.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca*

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO

All'Avvocatura generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, 12  
00186 ROMA

p.c: Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Gabinetto del Ministro

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

Prot. n. 362/SEGR/DGUS/11  
del 20 DIC. 2011

**OGGETTO: Art.9, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122.**

Con la presente si dà riscontro alla nota prot. n. 221351 inviata da codesta Avvocatura e alle numerose richieste provenienti da parte degli atenei, relativamente all'applicazione della normativa in oggetto, con riferimento al riconoscimento dei miglioramenti economici dovuti alla ricostruzione di carriera per avvenuta conferma nel ruolo di appartenenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 23, 31 e 103 del D.P.R. n.382/1980 al personale docente e ricercatore universitario.

Ai sensi dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, viene disposto che *"Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni ai fini esclusivamente giuridici"*.

Questo Ministero ritiene che il riferimento a classi e scatti valga a chiarire che la norma ha inteso bloccare l'operatività di quei meccanismi di progressione economica della retribuzione che sono ancorati al mero fatto della maturazione di una determinata anzianità di servizio nell'ambito di una specifica posizione.

Relativamente alla situazione del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, l'applicazione della citata norma va adeguatamente coordinata con quanto previsto dalle rispettive norme sullo stato giuridico ed economico.

Al riguardo si evidenzia che il suddetto personale, decorso il primo triennio nella rispettiva qualifica, è sottoposto a giudizio di conferma che richiede una valutazione da parte di una



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### *Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca*

commissione nazionale appositamente costituita relativamente all'attività didattica e scientifica prestata nel triennio. Al superamento dello stesso con valutazione positiva, il soggetto viene confermato rispettivamente nel ruolo di ricercatore, professore associato e professore ordinario con inquadramento economico e giuridico alla classe iniziale della rispettiva qualifica. A parere dello scrivente Ministero non si tratta dunque di un meccanismo di progressione automatica dello stipendio, perché il nuovo inquadramento è condizionato all'esito di una valutazione tecnico-discrezionale, nè di una progressione di carriera, perché il docente viene eventualmente confermato nella stessa qualifica, per cui non può trovare applicazione a tale istituto il blocco previsto dall'art. 9, comma 21.

Si rileva inoltre che in ragione della predetta conferma, l'interessato può chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ex art. 103 del D.P.R. 11.7.1980 n.382. Anche tale riconoscimento non è qualificabile come meccanismo di progressione automatica in quanto condizionato al superamento del giudizio di conferma e subordinato alla presentazione di apposita istanza. A maggior conferma di ciò si evidenzia che esiste una "fascia" di riconoscimenti (commi 9 e ss. del predetto articolo 103) che implicano l'esercizio di discrezionalità tecnica (e non già una mera verifica dei presupposti di legge) volta ad accertare la qualità dell'attività di insegnamento e di ricerca all'estero e la qualificazione delle istituzioni o centri di ricerca presso cui la stessa è stata prestata<sup>1</sup>. Si ritiene inoltre che non si tratti comunque di una progressione di carriera in quanto il docente beneficiario del riconoscimento rimane nella stessa qualifica.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che anche il riconoscimento ex art. 103 del DPR n. 382/1980 non vada assoggettato alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 21.

Tenuto altresì conto delle numerose richieste pervenute con riferimento alla portata della normativa in oggetto rispetto al trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, si ritiene opportuno, per analogia del tema trattato, riportare le valutazioni del Ministero anche con riferimento a tale argomento.

In proposito si evidenzia che il trattamento economico dei ricercatori non confermati è disciplinato:

- dall'art. 1, comma 2 della legge 43/2005, in base al quale **"dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità"**;
- dalla delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la **"revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo"**, il cui decreto legislativo attuativo, ultimato l'esame delle Commissioni parlamentari, è in fase di definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Nel citato decreto si prevede che ai ricercatori universitari a tempo indeterminato non confermati sia riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43, la cui copertura finanziaria è prevista dal comma 22 del suddetto articolo 29<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Tale riconoscimento presuppone l'espletamento di una articolata procedura che coinvolge il MIUR, il MAE ed il CUN.

<sup>2</sup> Tale intervento e il corrispondente importo sono inseriti all'art. 11 del DM 3 novembre 2011 n. 439 di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università relativo al 2011.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca*

Tenuto conto che con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il reclutamento dei ricercatori è riferito esclusivamente alle figure di ricercatori a tempo determinato, ne deriva che le risorse stanziare nell'anno 2011 per l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge, sono destinate a coprire gli oneri dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato per il periodo successivo all'entrata in vigore della stessa e compreso nel primo anno di attività.

La *ratio* e l'evoluzione della legislazione al riguardo è chiara nel riconoscere al ricercatore non confermato a tempo indeterminato, **fin dal primo anno di attività**, il trattamento economico pari al 70% di quello previsto per il professore associato. Nel caso di specie non vi è dunque alcuna progressione automatica, ma l'individuazione del trattamento economico mediante l'"anticipazione" sin dal primo anno del meccanismo retributivo già previsto a partire dal secondo anno<sup>3</sup> di attività. Anche in questo caso si ritiene che tale meccanismo non configuri comunque una progressione di carriera, in quanto il ricercatore rimane nella stessa qualifica.

Si ritiene pertanto che anche per i ricercatori non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Daniele Livon)

<sup>3</sup> Si ricorda che nel secondo anno tali oneri sono posti a carico del bilancio dei singoli atenei.